

I SEMPLIFICATI PER CASSA DOPO LA CIRCOLARE N. 11/E

a cura di Gian Paolo Ranocchi

Il contesto

L'intervento normativo è volto – come espressamente dichiarato dalla relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017 – a introdurre “**un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa**”. In particolare, la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all'esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Le lettere a) e b) del comma 17 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, riformulando, in parte, i commi 1 e 3 dell'articolo 66 del TUIR, introducono per le imprese minori – come esplicitato dalla relazione illustrativa - “**un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa**” che “**determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione**”.

Il sistema

Si ritiene che il regime di determinazione del reddito delineato dal nuovo articolo 66 del TUIR non sia **un regime di cassa “puro”, bensì un regime “misto” cassa – competenza.**

In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, *“le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti”* previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.

La **nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 66 del TUIR non reca più il rinvio agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR con la conseguenza che non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.**

Il momento di incasso

Strumento di pagamento. Momento rilevante. Documento di prassi

Assegni bancari o circolari

I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente (RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010)

Bonifici

I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (data disponibile - CM 38/E del 2010)

Carta di credito/debito

I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta (RM 77/E del 2007)

Il sistema “di competenza” sui ricavi

Per quanto concerne i componenti positivi, concorrono alla formazione del reddito **secondo il criterio di competenza:**

- a) ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 57 del TUIR);
- b) proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili patrimoniali) (art. 90 del TUIR);
- c) plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 del TUIR) – salvo lo storno e/o integrazione di componenti (+ o -) che hanno concorso a determinare il reddito per cassa;
- d) redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (art. 56, comma 5, del TUIR).

I ricavi su cui applicare il coefficiente di redditività (agriturismi) vanno per cassa-

Il sistema “di competenza” sui costi - 1

Per quanto attiene ai componenti **negativi, sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti** dal testo unico:

- a) minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR);
- b) quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di *leasing* (artt. 64, comma 2, 102 e 103 del TUIR);
- c) perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101 del TUIR);
- d) accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR);
- e) spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR);
- f) oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR);
- g) spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR);
- h) oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, del TUIR);
- i) interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR).

Il sistema “di competenza” sui costi - 2. Manutenzioni e leasing.

E' da ritenere che le **spese di manutenzione ordinaria** siano deducibili, pur nei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa.

Diversamente, in considerazione del principio di analogia di trattamento fiscale dell'acquisto dei beni in proprietà e in *leasing*, **si è dell'avviso che i canoni di leasing siano deducibili in capo alle imprese minori a norma del comma 7 dell'articolo 102 del TUIR. Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento.**

Il sistema “di competenza” sui costi - 3. Perdite su crediti

Con riguardo alle perdite su crediti indicate *sub c)*, si ritiene che l'articolo 101, comma 5, del TUIR trovi applicazione anche per le eventuali perdite relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in costanza di opzione per il regime di cui al comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 (cfr. par. 6.4).

Il sistema “di competenza” sui costi - 4. Spese relative a più esercizi

Con riferimento ai componenti negativi indicati *sub g)*, **è da ritenere che il criterio di competenza per la deducibilità di siffatte spese operi unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale prevista dall’OIC 24).** Diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa. **Pertanto, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi** restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 108, comma 2, del TUIR.

Il sistema “di competenza” sui costi - 5. Spese di pubblicità

E' da rilevare, inoltre, che, a seguito delle modifiche al codice civile apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili. Pertanto, le stesse non rientrano più nell'ambito di applicazione dell'articolo 108, comma 1, del TUIR, limitato – in esito alle modifiche introdotte con l'articolo 13-*bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, - alle “spese relative a più esercizi”*. **Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa.**

Il sistema “di competenza” sui costi - 6. I costi non deducibili

Non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto dell'espresso rinvio operato dall'articolo 66 del TUIR, i seguenti componenti

- a) spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, comma 2, del TUIR);
- b) accantonamenti, diversi da quelli indicati nell'articolo 105;
- c) remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR). Si precisa, in ogni caso, che la remunerazione dovuta relativamente ai citati contratti che prevedano l'apporto di opere e servizi è deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza.

Il cambio di regime 1 - concetto

Art. 19 dell'art. 1 Legge bilancio 2017

“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Pertanto, ove un componente reddituale – per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, **lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.**

Il cambio di regime 2 – I casi

- Fatture da emettere 2016
- Incassi 2017 fatture 2016
- idem acquisti 2016 per pagamenti 2017
- Servizi “sospesi” 2016
- Acconti pagati nel 2016
- Ratei/risconti rilevati nel 2016

Irrilevante quindi che ci sia o meno la manifestazione finanziaria nel 2017

Le rimanenze

L'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, **prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.**

Costo irrilevante per le comode

Gli obblighi contabili – 1

Il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possano:

- a) fermo restando l'istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire **appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;**
- b) utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, **annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;**
- c) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Gli obblighi contabili

- Per incassi basta il codice fiscale del cliente
- Per pagamenti basta il codice fiscale di chi incassa
- RegISTRAZIONI eseguite non oltre 60 gg
- I componenti + o – di redditi devono essere annotati entro il termine di presentazione della DR
- Possibile tenere i registri IVA integrati (con le operazioni non soggette ad IVA)

Per motivi di semplificazione, in luogo delle singole annotazioni degli incassi e dei pagamenti, può essere riportato, al termine di ciascun periodo d'imposta, l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tale evenienza, l'annotazione delle fatture ai fini IVA nel corso del periodo d'imposta rileva anche ai fini dell'incasso o del pagamento, con l'effetto che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre poi riportare l'importo complessivo di quanto non incassato o pagato, indicando i documenti cui si riferiscono detti mancati incassi e pagamenti.

Gli obblighi contabili – 3 – il regime della registrazione contabile

Il comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, con le modalità sopra descritte.

Entrata ed uscita dal regime e

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, i soggetti **che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola. Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d'anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la Contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.**

In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.